



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
DI LOMBARDIA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>ROLLERO</u>	<u>GIOVANNI BATTISTA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>AONDIO</u>	<u>GIULIA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FICHERA</u>	<u>SALVATORE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 754/2022
depositato il 28/02/2022

- avverso la pronuncia sentenza n. 3439/2021 Sez:7 emessa dalla Commissione
Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
VIA UGO BASSI, 6/8 20159 MILANO MI

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 68 2020 00027289 10 IVA-ALTRO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 754/2022

UDIENZA DEL

20/02/2023 ore 10:00

N°

1015/2023

PRONUNCIATA IL:

20/02/2023

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/03/2023

Il Segretario

AS

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE D.P.II di Milano impugna, chiedendone la riforma, la sentenza della CTP 3439/2021, che ha accolto il ricorso proposto dal sig:

avverso cartella di pagamento n. 068 2020 00027289 10 portante iscrizione a ruolo a seguito di intervenuta decadenza dal piano di rateazione rilevata con controllo automatizzato sulla dichiarazione Mod. i 2016 per l'anno 2015.

La CTP, respinte le eccezioni preliminari in ordine alla illegittimità della notifica della cartella di pagamento, come effettuata a mezzo pec, per mancanza del domicilio digitale iscritto nei pubblici elenchi ex art. 3-bis D.Lgs 82/2005 a fronte del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc, riteneva, nel merito la lievità dell'inadempimento da parte del contribuente ex art. 15 ter c. 3 lett. a) DPR 600/73 stante l'importo esiguo della rata contestata, rilevando di aver comunque provveduto al pagamento della stessa in data 23/5/2018, con successivo ulteriore ravvedimento in data 25/09/2019, e, conseguentemente, escludeva la decadenza dalla rateazione accogliendo il ricorso.

In sede di gravame l'Ufficio con atto notificato in data 28.02.2022 chiede la riforma della sentenza dovendosi ritenere sotto ogni profilo legittima l'azione dell'Amministrazione in quanto, da un lato, il ricorrente aveva preso conoscenza degli esiti di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato sulla dichiarazione Modello Iva 2016 per il 2015 tanto che aveva presentato un piano di rateazione in rate trimestrali, e dall'altro quest'ultimo aveva versato una prima rata in data 15-05-2017 (scadenza 31-05-2017).

Successivamente aveva provveduto al tardivo versamento della rata n. 2 avente scadenza il 31-08-2017 ed effettivamente assolta solo in data 29-11-2017.

L'omesso versamento della rata n. 3 (scadenza prevista per il 30-11-2017) oltre il termine per il pagamento della rata successiva aveva, pertanto, determinato la decadenza dalla rateazione, a nulla valendo il fatto che egli avesse successivamente provveduto al versamento (in misura insufficiente) della rata n. 3 in data 16-03-2018, laddove il termine per il versamento della rata n. 4 era il 28-02-2018.



Costituitosi il contribuente con deposito telematico delle controdeduzioni in data 25.05.2022 insiste per il rigetto del gravame ed incidentalmente chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la legittimità della notifica della cartella di pagamento per il solo fatto del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc.

Con memoria illustrativa l'Ufficio precisa che il contribuente ha provveduto al pagamento di tutte le rate e pertanto dette somme sono state sgravate ed il presente giudizio prosegue per il recupero delle sole sanzioni.

Nel corso della discussione orale, all'udienza del 20.02.2023, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale in quanto tardivamente proposto (appello principale notificato il 28.02.2022 - controdeduzioni con appello incidentale depositate il 25.05.2022) ed insiste per la riforma della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale non è fondato e quello incidentale va dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale. Ciò premesso, questo collegio ritiene di condividere e confermare la motivazione nel merito della sentenza impugnata, più in particolare nella parte in cui la CTP ha rilevato l'esistenza di un lieve inadempimento in capo al contribuente con ciò escludendo la decadenza dalla rateazione del debito. Il primo collegio, infatti, ha rilevato poca chiarezza nelle difese dell'Ufficio non risultando con precisione, dalle controdeduzioni depositate, quale fosse l'omesso versamento della rata che avrebbe determinato la decadenza, in particolare ove l'Ufficio riconosceva che il contribuente successivamente aveva provveduto al versamento, seppure insufficiente, della rata n.3 il 18.03.2018, laddove il termine per il versamento della rata n. 4 era il 28.02.2018, senza però precisare l'importo del versamento insufficiente, e/o a quale effettiva rata si riferisse.

La poca chiarezza ed il fatto che la rata successivamente pagata con F24, rispetto alla somma totale rateizzata e non contestata, rappresentava comunque un importo rientrante nel lieve inadempimento con esclusione della decadenza, consentono a questo collegio di condividere e confermare la motivazione espressa dalla CTP.

Peraltro, a tacer del fatto che è anche vero che relativamente alla notifica della cartella di pagamento qui impugnata vi è un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato secondo il quale la notificazione via *pec*, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC – REGINDE – IPA). A tal proposito, infatti recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando, altresì, che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto.”.

A ciò si aggiunga anche l'ulteriore circostanza secondo la quale la mancata regolare notifica dell'atto, essendo tale eccezione non riservata esclusivamente all'impulso di parte, deve essere rilevata dal giudice come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12237 del 09.05.2020.

Le ragioni esposte determinano la conferma della sentenza impugnata.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia

Rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Milano, 20 febbraio 2023

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

